



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
Sezione Tecnica
LIPARI

ORDINANZA N° 28/2014

Regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell'ambito portuale di Sottomonastero dell'isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari:

- VISTO:** l'art 2 della propria Ordinanza n. 19/2005 in data 10/06/2005, e l'art. 1 della propria Ordinanza n. 14/2009 in data 07/07/2009 relative: "agli ormeggi, all'uso delle banchine, all'accesso e alla circolazione autoveicolare nel porto Sottomonastero dell'isola di Lipari";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 11/2009 in data 29/05/2009 relativa ai Siti Archeologici ubicati nelle isole Eolie;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n. 38/2010 e 43/2010 rispettivamente in data 27/09/2010 e 22/10/2010, relative: "all'interdizione di parte delle banchine Scaliddi e Commerciale del porto Sottomonastero di Lipari, a causa di numerosi e profondi sgrottamenti";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 35/2012 in data 11/07/2012, relativa alle modalità di svolgimento delle operazioni di alaggio, varo e tiro a secco delle unità navali nei porti, approdi e ambiti demaniali marittimi dell'isola di Lipari;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 71/2013 in data 19/08/2013, relativa alla Regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell'ambito portuale di Sottomonastero dell'isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine;
- VISTO:** il nuovo "Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI:** i verbali delle riunioni tenutesi nei giorni 20/03/2013 e 04/04/2013 relative alle problematiche causate dagli accosti contemporanei delle unità di linea che provocano riflessi sulla sicurezza della navigazione e sul sicuro ed ordinato svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTA:** la nota del Comune di Lipari prot. N 12736 del 12/05/2014, con la quale comunica l'ultimazione dei lavori, la consegna della nuova biglietteria e richiede l'emanazione di apposita nuova Ordinanza di regolamentazione che tenga conto della nuova sistemazione dei servizi;

SENTITO: il Comune di Lipari, che, nel concordare con la necessità di riorganizzare la circolazione stradale nell'ambito portuale di Sottomonastero, ha richiesto una specifica regolamentazione della Via T. M. Amendola;

TENUTO CONTO: delle risultanze delle diverse riunioni tenutesi presso il Comune di Lipari con i rappresentanti delle categorie interessate (TAXI, HOTEL, PROMOTER etc.)

RITENUTO: di dover meglio disciplinare gli spazi e l'ambito portuale di interesse pedonale e veicolare, al fine di garantire un più ordinato e sicuro afflusso/deflusso di tutti coloro che accedono nel predetto ambito portuale;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 e 81 Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte marittima);

ORDINA

PARTE PRIMA

Regolamentazione della circolazione stradale

Art. 1) Individuazione delle aree

Nell'ambito portuale del porto di sottomonastero, sono individuate le aree di seguito elencate e meglio evidenziate nell'allagata planimetria:

Piazzale nord.

È ubicato alle spalle della nuova biglietteria; il suo ingresso veicolare avviene dalla Via F.sco Crispi.

Piazzale ingresso.

È provvisto di due varchi separati da un'isola spartitraffico sopraelevata che consentono l'ingresso e l'uscita dall'ambito portuale; esso si estende fino alle corsie di imbarco e di sbarco autoveicoli.

Corsie di accesso al porto, imbarco e sbarco autoveicoli.

Si estendono in maniera rettilinea dal piazzale di ingresso (posizionato a nord) al piazzale di sbarco autoveicoli (più a sud).

Le corsie di imbarco sono tre, sono individuate dai relativi numeri e delimitate: verso terra da una gradinata a tre scalini e verso mare dalla corsia di accesso al piazzale porto.

La corsia di accesso al porto è invece compresa tra la corsia d'imbarco n°1 e l'isola spartitraffico ad essa parallelamente collocata lato mare.

La corsia di sbarco (o deflusso) è, invece, compresa tra la predetta isola spartitraffico e un'altro spartitraffico posto verso mare a ridosso del banchinamento c.d. "a giorno".

Piazzale porto.

È il cuore del complesso portuale ove avvengono gli attracchi delle unità navali di medio e grande cabotaggio. Rappresenta la parte terminale del porto (in direzione sud) in cui convergono le corsie autoveicolari. L'intero piazzale è sopraelevato rispetto alla sottostante via T. M. Amendola.

Banchinamento c.d. "commerciale".

È costituito dalla fascia di ampiezza di circa 5 metri dal ciglio banchina, ed è compreso tra la radice del molo di Scaliddi e il dente della banchina c.d. "a giorno".

Banchinamento c.d. "a giorno".

È costituito dalla fascia di ampiezza di circa 5 metri dal ciglio banchina ed è individuato a partire dalla radice del pontile in ferro adibito all'attracco degli aliscafi sino al dente della banchina c.d. "commerciale".



Pontile aliscafi.

È la struttura in ferro, che si protende perpendicolarmente alla banchina a giorno, destinata esclusivamente all'attracco ed alle operazioni commerciali dei mezzi veloci di linea.

Banchina "punta scaliddi".

È il prolungamento naturale del porto di "Sottomonastero", che si estende in direzione est dalla radice della banchina commerciale, sino alla cd. "piscina".

Via Ten . Mariano Amendola.

È la strada, parzialmente ricadente in particella demaniale marittima, che dal piazzale d'ingresso, costeggia la gradinata a tre scalini adiacente le corsie di imbarco e si protrae sino a punta scaliddi. La stessa risulta fuori dall'ambito portuale e di libero accesso alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 2) Norme di carattere generale

1. Nelle zone sopra richiamate, ed in generale in tutto l'ambito portuale, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta, sia a piedi che veicolare, sono consentiti esclusivamente a coloro che sono muniti di valido titolo di viaggio ovvero di apposita autorizzazione ed agli operatori portuali.
2. La circolazione veicolare e pedonale dovrà comunque avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla presente Ordinanza e dalla relativa segnaletica stradale (verticale ed orizzontale) meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato, ovvero dal personale eventualmente presente del Corpo delle Capitanerie di Porto o di qualunque altra Forza di Polizia.
3. All'interno delle zone operative o interdette, evidenziate da segnaletica orizzontale di colore giallo e contraddistinte nell'allegata planimetria con le lettere "C", "D" ed "E", nonché ad una distanza inferiore ai 5 metri dal ciglio banchina, è assolutamente vietata la permanenza ed il transito di persone e veicoli in genere, fatta eccezione per coloro che espletano servizi tecnico-nautici e portuali ovvero facenti parte di imprese portuali.
4. L'accesso in porto dei veicoli che trasportano merci pericolose, inclusi i veicoli vuoti che hanno trasportato liquidi infiammabili, se non degassificati, è consentito esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Marittima. Detti veicoli potranno permanere in ambito portuale solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco o sbarco dalle unità navali.
5. I veicoli che transitano in ambito portuale, dovranno procedere a velocità non superiore a 10 Km/h e con estrema cautela.
6. I veicoli sbarcati, fatta salva la possibilità di parcheggio nelle zone consentite, dovranno lasciare immediatamente l'ambito portuale, senza possibilità di sosta o fermata che intralchierebbe il normale afflusso/deflusso degli altri veicoli.
7. Sottobordo alle navi, durante la manovre di ormeggio/disormeggio o durante lo svolgimento delle operazioni commerciali è assolutamente vietato il transito e la permanenza di veicoli o persone.
8. Ai viaggiatori a piedi, in arrivo e in partenza dai mezzi di linea, è consentito attraversare le aree portuali esclusivamente lungo i percorsi ed i camminamenti ad essi destinati.
9. Tutti coloro che accedono all'ambito portuale, dovranno comunque:
 - vigilare ed accompagnare i minori di anni 14;
 - mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione e prestare la massima attenzione a eventuali ostacoli in banchina.

L'accesso, la circolazione e la sosta, in ambito portuale, delle persone e dei veicoli, si svolgono sotto la esclusiva responsabilità di chi le effettua.

Art. 3) regolamentazione delle aree portuali

Le diverse aree portuali sopra riportate sono così disciplinate:

Piazzale nord:



all'interno del piazzale è consentito l'accesso e la sosta ai soli veicoli a due ruote, tipo ciclomotori e/o motocicli, ed alle autovetture la cui sosta è consentita per carico/scarico bagagli e non dovrà protrarsi oltre i 15 minuti. La predetta sosta potrà avvenire solo all'interno degli stalli di colore bianco.

Piazzale d'ingresso:

l'ingresso nel piazzale è consentito esclusivamente:

- agli autoveicoli diretti agli stalli bianchi di cui al numero 13 della planimetria;
- agli autoveicoli provvisti di apposito pass/autorizzazione di accesso all'ambito portuale;
- agli autobus di linea che occuperanno lo stallone appositamente individuato nell'allegata planimetria di cui al numero 4 della planimetria;
- automezzi del servizio sanitario nazionale;
- i veicoli che diretti alle corsie di imbarco dotati di valido titolo di viaggio;

Corsie d'imbarco:

Gli autoveicoli, i motocicli e gli automezzi in generale, potranno accedere e incolonnarsi lungo le corsie d'imbarco, un'ora prima della partenza, esponendo sul parabrezza il titolo di viaggio.

Gli automezzi dovranno disporsi incolonnati all'interno delle corsie di mezzera, opportunamente evidenziate sul manto stradale da linee continue di colore bianco e numerate, a mezzo segnaletica orizzontale, dal n. 1 al n. 3.

La sosta e la fermata all'interno delle predette corsie, non è consentita se non nei termini dai precedenti commi.

Ai pedoni non è consentito il libero passaggio o attraversamento, che dovrà diversamente avvenire utilizzando la sopra-rialzata isola spartitraffico o il marciapiede adiacente alla gradinata a tre scalini.

Corsia di accesso o di afflusso:

La predetta corsia può essere utilizzata esclusivamente per l'accesso in ambito portuale degli automezzi, autoveicoli e motoveicoli autorizzati all'ingresso in porto secondo le modalità di cui sopra, senza possibilità alcuna di occuparla mediante sosta o fermata.

Ai pedoni non sono consentiti la sosta, il libero passaggio e l'attraversamento, che dovranno avvenire utilizzando l'isola spartitraffico o le apposite corsie/strisce pedonali.

Nei soli casi di eccezionale traffico veicolare destinato all'imbarco, gli operatori delle società di navigazione/portuali, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, potranno utilizzare detta corsia per lo stoccaggio di mezzi da imbarcare, fermo restando che l'incolonnamento non potrà avvenire prima di un'ora dalla partenza della nave e l'obbligo di esporre sul parabrezza il titolo di viaggio.

In tale ultimo caso, l'afflusso veicolare verso il piazzale porto, potrà avvenire attraverso la corsia di deflusso.

Corsia di uscita o di deflusso:

La predetta corsia può essere utilizzata esclusivamente per il deflusso degli automezzi, autoveicoli e motoveicoli provenienti dai mezzi di linea, senza possibilità alcuna di occuparla mediante sosta o fermata.

Ai pedoni non è consentito lo stazionamento, il libero passaggio o l'attraversamento della corsia che, dovrà avvenire utilizzando l'isola spartitraffico o le corsie/strisce pedonali a tal scopo realizzate.

Banchinamento c.d. "commerciale":

è vietato il transito, la sosta e la fermata di qualunque veicolo ad eccezione dei mezzi autorizzati allo svolgimento di servizi ed operazioni portuali.

Ai pedoni è consentito solo l'attraversamento per imbarcare/sbarcare dai mezzi di linea.

Nella parte di banchina attualmente interdetta giuste Ordinanze n. 38/2010 e 43/2010 (evidenziata nell'allegata planimetria e contraddistinta dalla segnaletica orizzontale di colore giallo) è **assolutamente vietato** il transito, la sosta e la presenza di qualunque veicolo e/o persona.

Banchinamento c.d. "a giorno":

è vietato il transito, la sosta e la fermata di qualunque veicolo, ad eccezione dei mezzi autorizzati allo svolgimento di servizi ed operazioni portuali (es. imbarco/sbarco scarrabili, autogru etc.).

Ai pedoni è consentito solo l'attraversamento per imbarcare/sbarcare dai mezzi di linea.

Pontile aliscafi:

è vietato il transito, la sosta e la fermata di qualunque veicolo.

Ai pedoni è consentito solo l'attraversamento per imbarcare/sbarcare dai mezzi di linea.

Tutti i passeggeri in fase di imbarco/sbarco dovranno comunque prestare massima attenzione; in particolare, coloro che sono in attesa di imbarco, dovranno attendere l'arrivo dei mezzi navali veloci, nell'area portuale antistante il pontile a giorno, senza intralciare lo sbarco delle persone, dai mezzi già ormeggiati.

Piazzale Porto:

In tutto il piazzale, il transito di veicoli e persone è consentito, , esclusivamente per l'imbarco/sbarco dalle unità navali previo possesso di idoneo titolo di viaggio, e sempre al termine delle operazioni di ormeggio/disormeggio.

Al fine di evitare di intralciare le operazioni di imbarco/sbarco, non sono consentiti la sosta e la fermata di autoveicoli, motocicli e pedoni.

Tuttavia, nella parte terminale del piazzale, oltre agli spazi riservati alle diverse categorie di operatori portuali, sono presenti n° 3 (TRE) stalli destinati alla sola fermata delle autovetture per il carico/scarico bagagli, per un tempo non superiore ai 15 minuti e, sempre, con la presenza, in prossimità del veicolo, del conducente.

Banchina "punta scaliddi":

è vietato il transito, la sosta e la fermata di qualunque veicolo, ad eccezione dei mezzi autorizzati allo svolgimento di servizi ed operazioni portuali.

Ai pedoni è consentito solo l'attraversamento per imbarcare/sbarcare dai mezzi di linea quando autorizzati all'ormeggio nel predetto molo quale scalo alternativo.

Via Ten. Mariano Amendola:

In relazione alle esigenze manifestate dal Comune di Lipari, ed in considerazione che la stessa risulta avulsa dall'ambito portuale ed integrata, invece, nel sistema di viabilità urbana, dal numero civico 28 alla banchina di "Punta Scaliddi" (compresa), la circolazione veicolare è consentita solo ai titolari delle attività commerciali presenti lungo la stessa via e nel molo di "punta scaliddi", limitatamente al tempo necessario per le operazioni carico/scarico merci.

Nel predetto tratto di strada, solo negli appositi stalli, sono consentiti la sosta e la fermata:

- a tutti i ciclomotori e motocicli (stalli di colore bianco);
- alle autovetture dei soli residenti in via T. M. Amendola e Via Meligunis (stalli di colore giallo), previa apposita autorizzazione di questo Comando da esporre sul parabrezza.

Art. 4) Regolamentazione della sosta e fermata negli appositi stalli

Premesso che, in tutto l'ambito portuale, **non è assolutamente consentita la sosta e la fermata al di fuori degli stalli esistenti**, gli stessi sono così disciplinati:

Stalli di colore giallo di cui al punto 4 della planimetria, riservati ai veicoli autorizzati:

in tali spazi è consentita la sosta solo ai veicoli muniti di tagliando/pass autorizzativo, rilasciati da questa Autorità Marittima ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

Stalli di colore giallo riservati ad Hotel B&B e BUS meglio individuati nella planimetria ai punti 7 e 8:

dal **01 Aprile al 30 settembre**, è consentita la fermata ai soli mezzi adibiti al servizio delle attività alberghiere e turistico-commerciali (Hotel, Bed&breakfast, residence etc.), appositamente autorizzati dall'Autorità Marittima, tramite rilascio di specifico pass e previo accertamento della regolarità della documentazione in possesso. detta fermata dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico persone/bagagli e gli autisti dei mezzi dovranno rimanere a bordo o comunque nelle immediate vicinanze del proprio veicolo.



dal **1 Ottobre al 31 Marzo**, in aggiunta ai mezzi adibiti al servizio delle attività alberghiere e turistico-commerciali, è altresì consentita la sosta dei veicoli muniti di tagliando/pass autorizzativi rilasciati da questa Autorità Marittima; quest'ultimi, dovranno comunque osservare quanto disposto al punto precedente.

Stalli di colore bianco destinati al libero parcheggio di cui al punto 13 della planimetria:

è permessa la fermata solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico bagagli dei passeggeri in partenza/arrivo dai mezzi di linea. Lo stazionamento potrà comunque avvenire, per un tempo non superiore ai 15 minuti e sempre con la presenza, in prossimità del veicolo, del conducente.

Stalli di colore giallo riservati ai taxi:

detti spazi sono destinati esclusivamente alla sosta e fermata delle vetture destinate al servizio TAXI; gli stessi potranno sostare, fermarsi ed operare solo all'interno dei predetti stalli e dovranno essere in regola con tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e seguirne le relative prescrizioni/limitazioni.

Stalli di colore giallo riservati a altre categorie di utenti:

in detti spazi potranno sostare o fermarsi solo gli autoveicoli indicati dalla relativa segnaletica orizzontale e verticale, che dovranno esporre il titolo autorizzativo (es. pass per diversamente abili) in maniera ben visibile sul parabrezza.

Art. 5) Altri divieti

All'interno dell'ambito portuale **è vietato**:

- il deposito di selle, carrelli e materiali in genere, ad eccezione delle merci dirette o provenienti dai mezzi di linea, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali;
- mantenere il radar acceso;
- l'uso di proiettori o sirene;
- effettuare le prove dei motori o comunque provocare rumori molesti;
- tuffarsi dai moli, pontili o banchine nonché lo svolgimento di attività balneari, incluso l'uso di tavole a vela, negli specchi acquei prospicienti;
- l'uso di detersivi o sostanze similari per il lavaggio di unità navali o veicoli;
- abbandonare o depositare nelle aree demaniali, gettare, immettere o scaricare in mare, rifiuti solidi o liquidi o altre sostanze inquinanti;
- il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;
- svolgere attività commerciali non specificatamente autorizzate (ex art. 68) dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.

Art. 6) Obblighi del Comune di Lipari

Il Comune di Lipari dovrà curare di apporre e mantenere in buono stato, la segnaletica stradale, monitorica e di pericolo nonché le barriere previste per evitare danni a cose o persone ovvero cadute accidentali in mare; inoltre dovrà mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza.

PARTE SECONDA

Regolamentazione della parte marittima

Art. 7) Destinazione ed uso banchine

a) Banchina di punta Scaliddi (Mt. 100) e Banchina commerciale (Mt. 70):

sono riservate, con le sottostate prescrizioni e fermo restando le porzioni di banchina attualmente interdette giusta Ordinanze n. 38/2010 e 43/2010:

- all'ormeggio delle navi di linea ed allo svolgimento delle relative operazioni commerciali;
- alla sosta notturna di navi di linea, fermo restando la priorità per lo svolgimento delle operazioni commerciali;
- con condizioni meteo marine avverse, su richiesta e responsabilità dei Comandi di bordo, nella banchina di Punta Scaliddi, potranno essere effettuate le operazioni di sbarco/imbarco passeggeri dai mezzi veloci di linea (aliscafi/catamarani/etc.); in tale circostanza dovrà essere adottata la massima cautela e fatte le necessarie notifiche verbali ai passeggeri, riguardo lo sbarco in un'area portuale parzialmente interdetta;
- altresì, in caso di condizioni meteomarine avverse, i Comandi degli aliscafi/catamarani/etc. con l'esplicita autorizzazione di questa Autorità Marittima, richiesta, anche via VHF, potranno utilizzare la banchina di Punta Scaliddi, per la sosta notturna, con unità sempre pronta a muovere.

prescrizioni per l'ormeggio:

1. Tutte le navi di linea, destinate all'ormeggio nelle banchine sopra richiamate, dovranno obbligatoriamente ormeggiarsi nella parte di banchina commerciale, posta **più a nord possibile**, al fine di non impedire o recare disagio agli aliscafi/catamarani/etc. che eventualmente dovessero operare nella banchina di "Punta Scaliddi".
2. Nel caso in cui si trovi già all'ormeggio nella banchina di "Punta Scaliddi" un mezzo veloce di linea, la manovra di ormeggio/disormeggio delle unità navali, potrà iniziare solo previa interruzione dello imbarco/sbarco passeggeri dall'aliscafo/catamarano/etc ovvero al termine delle stesse.
3. Nel caso di concomitante avvicinamento presso l'ambito portuale di Sottomonastero di navi ed unità veloci, dovrà darsi precedenza obbligatoriamente a queste ultime, senza pregiudizio sia per le consuete priorità discendenti dall'ordine di arrivo (per unità della stessa tipologia), sia per le precedenza dovute alle unità navali che abbiano già iniziato la manovra di uscita rispetto a quella di entrata.
4. Nel caso di concomitante avvicinamento, presso l'ambito portuale di Sottomonastero, di più navi, in considerazione della diminuzione degli spazi destinati all'approdo delle navi causata dalla predetta interdizione del tratto di banchina commerciale, per motivi di sicurezza della navigazione, dovrà darsi precedenza, obbligatoriamente, alla nave che per prima si è trovata all'interno della rada del porto e, solo dopo l'ormeggio della prima nave, potrà avvenire l'ormeggio della seconda.
5. Alla stessa stregua, al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità dei mezzi e dei passeggeri, nonché per consentire una sicura e fluida circolazione stradale all'interno dell'ambito portuale, le operazioni commerciali della seconda nave approdata, potranno iniziare solo dopo il termine delle operazioni commerciali di imbarco/sbarco della nave già ormeggiata.

b) Banchina a giorno (Mt. 110):

a partire dalla radice del pontile a giorno verso Sud, i primi 20 (venti) metri sono riservati ad una fascia di sicurezza e, pertanto, è vietato l'ormeggio di qualunque unità navale.

Il restante tratto di banchina, per 60 metri, è destinato all'ormeggio solo, a pacchetto, di unità navali, previa autorizzazione della scrivente Autorità Marittima e senza la possibilità di svolgimento di operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.

Solo in caso di condizioni meteo marine avverse e dichiarata difficoltà ad operare nel Porto di Marina Corta, previa esplicita autorizzazione di questa Autorità Marittima, (richiesta via VHF o telefonica), è consentito, alle unità navali destinate al traffico passeggeri, l'ormeggio e lo svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco, sempre per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali (sbarco/imbarco passeggeri ed espletamento pratiche di cui agli artt. 179, 180 e 181 Cod. Nav.).

Il tratto finale di metri 30 è riservato alla sosta ed alle operazioni commerciali, della Motonave adibita al servizio di trasporto R.S.U.; nonché, nei 10 metri finali, allo svolgimento delle operazioni di alaggio/varo a mezzo gru, giusta regolamentazione ex Ordinanza 35/2012.

c) Pontile a giorno (Mt. 70):

E' riservato all'ormeggio dei mezzi veloci di linea (aliscafi/catamarani/etc.), per le operazioni di sbarco/imbarco passeggeri.

Le predette operazioni possono essere svolte in corrispondenza dei due attracchi in ferro posti in testata e nel lato interno sud.

Dopo lo svolgimento dell'ultima operazione di sbarco/imbarco passeggeri della giornata, fermo restando comunque la priorità d'ormeggio per lo svolgimento delle predette operazioni commerciali, è consentita, nei tre punti di ormeggio di cui sopra, la sosta notturna, sempre previa comunicazione all'Autorità Marittima.

In considerazione della mancanza di protezioni foranee, le unità ivi ormeggiate, dovranno essere pronte a lasciare immediatamente gli ormeggi.

Tutte le unità navali, comprese quelle da diporto e da pesca, in fase di entrata/uscita dal Porto di Sottomonastero, dovranno procedere con prudenza ed alla minima velocità consentita dalle esigenze della manovra e, comunque, secondo quanto stabilito da questo Ufficio Circondariale Marittimo con propria Ordinanza n. 32/2012 in data 05/07/2012 "relativa ai punti di fonda e alle modalità d'ingresso e uscita nella rada e nell'ambito portuale dell'isola di Lipari".

Tutte le unità navali che sostano, a qualunque titolo, nelle banchine del porto di Sottomonastero, dovranno essere pronte a muovere ed assicurare il continuo ascolto radio sul CH 16 VHF.

Art. 8) Norme di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni commerciali

1. Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, veicoli e merci in genere, dovranno essere effettuate in sicurezza e sotto il controllo degli equipaggi.
2. E' fatto obbligo a tutte le navi traghetto in arrivo, di posare il portellone sulla banchina solo a nave ferma ed ormeggiata in sicurezza. Con nave in movimento, durante le manovre di partenza/arrivo, il portellone dovrà essere sempre alzato e chiuso.
3. I comandi di bordo delle navi all'ormeggio, durante la sosta in porto, devono mantenere un servizio continuativo di vigilanza al portellone e/o scalandrone, al fine di evitare che estranei o comunque persone non autorizzate, possano accedere a bordo.

Art.9) Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. Se conduttori di unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 171/2005.

Se la violazione è commessa fuori dall'ambito portuale, in tratti di demanio marittimo aperti alla libera circolazione veicolare e pedonale, i contravventori incorreranno nell'illecito amministrativo di cui al nuovo Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art.10) Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 26/05/2014

Art.11) Norme abrogate o sospese

L'art. 2 dell'Ordinanza 19/05, l'art. 1 dell'Ordinanza 14/2009 e l'Ordinanza n. 71/2013, citata in premessa, sono abrogate.

Lipari li, 26/05/2014

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo BONACCORSO